

2.) - di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sostenuta dallo Stato e cioè:

- a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste la operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annuità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi Trenti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annuità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annuità di contributo statale; oppure - se richiesto dal